



## **CIRCOLARE N° 11-2015 DEL 16 FEBBRAIO 2015**

### **ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI Precisazioni**

*In questi giorni sentiamo richiedere a ispettori degli Enti di Certificazione le cose più disparate e senza fondamento! Vogliamo precisare alcune cose in materia di antincendio.*

#### **Registro antincendio e controlli di manutenzione antincendio**

Il registro dell'antincendio: obbligatorio o meno? La tenuta del Registro Antincendio, fermi restando gli obblighi di manutenzione nonché la raccolta dei verbali che la testimoniano, è comunque obbligatoria? La manutenzione degli impianti antincendio ogni quanto è obbligatoria?

L'art. 6 - Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività del D.P.R. 151/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." Prevede:

*"1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.*

*2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando."*

L'art. 6.4 del DM 10.3.1998 prevede che:

#### **"6.4 - ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO**

*Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio.*

*E datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.*

*Scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.*

*L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato."*

Pertanto sia per i luoghi di lavoro che per i non luoghi di lavoro, la normativa prevede l'obbligo del mantenimento in efficienza dei dispositivi antincendio; questo riguarda il comma 1 dell'art. 6 del DPR 151/2011, cioè l'estensione di questo obbligo anche a chi non è soggetto al testo unico sicurezza.

Il comma 2 riguarda l'istituzione del registro antincendio, che per ambedue le situazioni prevede la sua istituzione.

Va comunque precisato che sia il D.Lgs. 81/08, sia il D.M. 20/12/2012 sugli impianti di protezione attiva antincendio richiamano sempre la "regola dell'arte", che in Italia è costituita dalle Norme UNI e CEI, norme che prevedono sempre, e da decenni, la tenuta di un registro per le operazioni di manutenzione sia ordinaria e straordinaria. L'introduzione del "libretto d'uso e manutenzione" anche per gli impianti antincendio, voluta dal D.M. 20/12/2012, non fa che rafforzare quanto sopra indicato.

#### **Presentazione della attestazione periodica per le attività esistenti**

Le aziende e gli stabilimenti che hanno presentato la richiesta di sopralluogo e la dichiarazione di inizio attività secondo il regime del DPR 37/08 (cioè in regime ante DPR 151/2011), **devono presentare attestazione periodica della DIA entro il 7.10.2016 (con le procedure di cui al DPR 151/2011)** come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno lett. prot. 13061 del 6.10.2011 che prevede:

#### **4. PROCEDIMENTI NEL PERIODO TRANSITORIO**

Il periodo transitorio è regolamentato dall'articolo 11 del d.P.R. 151/11 che analizza sia le fattispecie che si vengono a configurare per le nuove attività soggette, sia quelle riconducibili a procedimenti avviati con il d.P.R. 37/98 e non ancora conclusi.

**d) Attività per cui il titolare ha inoltrato la richiesta di CPI ex articolo 3 del d.P.R. 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento il Comando non ha ancora concluso il procedimento.**

*d.1) Il titolare ha presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R. 37/98 all'atto della richiesta di CPI.*

Tenuto conto che l'articolo 49 comma 4-ter della legge 122/10 prevede che "Le espressioni "segnalazione certificata di inizio di attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio di attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia", per questa casistica si ritiene che la presentazione della DIA ex comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R. 37/98 assolve l'obbligo della presentazione della SCIA ex comma 1 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11.

Il Comando provvederà quindi alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell'attività e della categorizzazione in A, B o C. Nei casi in cui l'attività ricadesse in categoria C dovrà essere effettuato il sopralluogo di controllo ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11.

In questo caso la data a cui far riferimento, anche ai fini del rinnovo, sarà quella dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.